

Civile Ord. Sez. 5 Num. 5785 Anno 2018

Presidente: DI IASI CAMILLA

Relatore: CASTORINA ROSARIA MARIA

Data pubblicazione: 09/03/2018

ORDINANZA

sul ricorso 26703-2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l'AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende;

- ricorrente -

contro

MONREALE 2000 SRL SOCIO UNICO, domiciliato in ROMA PIAZZA CAVOUR presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'Avvocato GIUSEPPE ALFONSO (avviso postale ex art. 135);

AGENTE RISCOSSIONE DI PALERMO SICILIA SPA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA POLIBIO 15, presso lo studio dell'avvocato GIUSEPPE LEPORE,

rappresentato e difeso dall'avvocato ACCURSIO GALLO;

- **controricorrenti** -

avverso la sentenza n. 57/2013 della COMM.TRIB.REG. di
PALERMO, depositata il 26/03/2013;

udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 20/02/2018 dal Consigliere Dott. ROSARIA
MARIA CASTORINA.

Ritenuto in fatto

L'Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, articolato in due motivi, nei confronti di Monreale 2000 s.r.l. con socio unico, avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Sicilia n. 57/30/2013, depositata in data 26/03/2013 con la quale, in una controversia concernente l'impugnazione di una cartella di pagamento, era stata confermata la decisione n. 231/06/2012 della Commissione Tributaria Provinciale di Palermo che aveva accolto il ricorso della contribuente, stante il ritenuto mancato invio dell'avviso bonario.

In particolare, i giudici della Commissione Tributaria Regionale, nel rigettare l'appello dell'Agenzia delle Entrate, hanno evidenziato che in relazione al mancato riconoscimento di un rimborso IVA di ingente importo appariva necessario instaurare il prescritto contraddittorio.

Resiste il contribuente con controricorso, illustrato con memoria.

Ritenuto in diritto

1. Con il primo motivo di ricorso l'Ufficio lamenta la violazione dell'art. 54 bis del D.P.R. 600/73 e dell'art. 6, comma 5, l. 212/00, in relazione all'art. 360, n. 3, c.p.c., nella quale la Commissione Regionale sarebbe incorsa annullando la cartella pur in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione.

Il motivo non è fondato.

2. Ed invero, il DPR 26 ottobre 1972, n. 633, articolo 54 bis, comma 2, riconosce in capo all'amministrazione finanziaria il potere di: a) correggere gli errori materiali e di calcolo commessi dal

dichiarante riguardo alla determinazione del volume d'affari e alla liquidazione dell'imposta; b) correggere gli errori materiali riscontrati nel riporto delle eccedenze d'imposta derivanti da precedenti dichiarazioni; c) controllare la tempestività dei versamenti dell'imposta (acconto, conguaglio, liquidazione periodica) e la loro coerenza con le risultanze della dichiarazione annuale. Si tratta, pacificamente, di controllo formale che avviene attraverso procedure automatizzate dalle quali è scemata l'attività di verifica della posizione sostanziale della parte contribuente. Anche di recente le S.U. di questa Corte hanno ribadito che il procedimento di controllo automatizzato dei dati è eseguito senza alcun intervento diretto degli uffici e in forza delle disposizioni di legge di cui ai ricordati artt.36 bis e 54 bis può essere attivato nei casi di mancata considerazione dei pagamenti effettuati errata o incompleta trasmissione e/o ricezione dei dati della dichiarazione, errori di compilazione della dichiarazione da parte del contribuente sanabili e facilmente riconoscibili, errata individuazione del contribuente, incoerenza della dichiarazione, eccedenze di imposta non completamente confermate dal sistema informativo concludendosi la procedura con un atto liquidatorio ai fini dell'iscrizione a ruolo a titolo definitivo (cfr. Cass.S.U. n.17758/2016).

Questa Corte ha affermato che con tali modalità non possono risolversi questioni giuridiche, chiarendo, in particolare, che il mancato riconoscimento di un rimborso IVA non può essere ricondotto al mero controllo cartolare, in quanto implica, appunto, verifiche e valutazioni giuridiche; con la conseguenza che il disconoscimento del credito e l'iscrizione della conseguente maggiore imposta deve avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica (ordinanza n. 5318/12).

Nella specie, trattandosi del potere dell'Ufficio di recuperare tramite cartella di pagamento somme in relazione alle quali il contribuente ha ritenuto di vantare un credito verso il Fisco, ma da quest'ultimo disconosciute, discende che il disconoscimento del credito di imposta non poteva avvenire mediante l'emissione di una cartella di pagamento avente ad oggetto il relativo importo, ma richiedeva un previo avviso di recupero di credito di imposta; in difetto di previo avviso di recupero, sarebbe stato necessario quanto meno l'avviso bonario, la cui mancanza è stata quindi correttamente ritenuta dalla Commissione Tributaria Regionale causa di illegittimità della cartella impugnata.

3. Con il secondo motivo la ricorrente lamenta la carente motivazione circa un punto decisivo della controversia ai sensi dell'art.360 c.p.c. n.5

4.Il motivo deve essere disatteso.

La CTR ha, sia pure in maniera sintetica, adeguatamente motivato sulla necessità di previa instaurazione del contraddittorio, nel ritenuto caso di errori o incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, essendo stata richiesta una somma diversa da quella dichiarata, in seguito al contestato riconoscimento di un rimborso Iva di ingente importo.

Il ricorso deve essere, conseguentemente, rigettato.

Le spese di lite seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

R.G.N. 26703/2013

Condanna l'Agazia delle Entrate al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi €5.000,00 oltre accessori.

Così deciso, in Roma, il 20.2.2018